

Tra gli atti urgenti presentati dal Governo, che l'apposita **Commissione speciale del Senato**, riunitasi la prima volta il 4 aprile, ha dovuto esaminare, figura anche lo schema di decreto legislativo recante "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2018 n. 75.

Ha fatto molto discutere il fatto che nella bozza di decreto, il cui compito è quello di armonizzare il Regolamento con l'attuale legislazione, sia sostanzialmente venuta meno la parte penale, ora contenuta nel Codice privacy, in particolar modo la fattispecie dell'illecito trattamento dei dati; si tratta di una perdita certamente compensata da un forte inasprimento delle sanzioni amministrative e che, in qualche modo, risulta coerente con la posizione assunta dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso Grande Stevens, che ha esteso il principio giuridico del «ne bis in idem» (quello cioè che prevede che non si possa essere condannati due volte per lo stesso fatto), sinora limitato alle sanzioni penali, anche alle pene amministrative.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.